



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Area Personale
Servizio Personale tecnico amministrativo

D.R. n. 2038 del 17/05/2021

IL RETTORE

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 2001;

Visto il CCNL 2006-2009 del Comparto Università;

Visto il CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca;

Visto l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Visto il protocollo di intesa sottoscritto in data 23 marzo 2021 dall'Ateneo e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 165 del 2001;

Informate le Rappresentanze sindacali;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021;

DECRETA

Art. 1 - E' emanato il Regolamento per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, nella stesura di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 3 - Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area Personale.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino
(Firmato digitalmente)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in conformità delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ed in attuazione dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, le modalità e le procedure necessarie ad assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi pubblici essenziali, nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano agli scioperi proclamati:

- a) a livello nazionale;
- b) a livello di comparto;
- c) a livello di amministrazione, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più amministrazioni o istituzioni di un territorio o di una grande ripartizione geografica.

Art. 2 - Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati al successivo articolo 3, i soggetti che promuovono lo sciopero o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e l'amministrazione erogatrice dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al presente regolamento.

2. A tal fine la comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve precisare la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro.

3. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

4. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero indetto in precedenza devono essere comunicati immediatamente, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

5. I soggetti interessati dalle prescritte comunicazioni e le modalità specifiche da adottare nei casi sopra menzionati sono indicati agli artt. 10 e 11 dell'Accordo del 2 dicembre 2020.

Art. 3 - Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili

1. I servizi pubblici individuati come essenziali per le Università, in occasione di scioperi del personale tecnico-amministrativo, sono:

- a) istruzione universitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante;
- d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili indicate nell'allegata tabella A, secondo le modalità e le procedure di erogazione ivi descritte.

3. Di norma, le prestazioni sono garantite in quanto già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Art. 4 - Contingenti di personale

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo precedente, nell'allegata tabella A sono altresì definiti, per le diverse categorie e aree, i contingenti di personale da esonerare dallo sciopero.

2. I contingenti di lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali sono individuati nell'ambito del personale che in via ordinaria, per ruolo e/o professionalità specifica, è addetto all'erogazione degli stessi, fatta salva la possibilità che in casi eccezionali si ricorra anche ad altro personale purché dotato delle competenze necessarie.

Art. 5 - Individuazione del personale esonerato dallo sciopero

1. In occasione di ogni sciopero che interessi i servizi essenziali di cui sopra, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro individuano, in conformità della tabella allegata e, ove possibile, secondo criteri di rotazione, i nominativi del personale tenuto all'erogazione delle prestazioni indispensabili ed esonerato dall'effettuazione dello sciopero stesso.

2. Entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero, i predetti responsabili sono tenuti ad indicare in apposito ordine di servizio sia le prestazioni minime strettamente indispensabili da garantire nello specifico periodo di sciopero, tra quelle previste nel presente regolamento, sia i singoli nominativi del personale tenuto a prestare servizio; tali informazioni sono comunicate all'ufficio competente (attualmente Servizio personale tecnico amministrativo), alle rappresentanze sindacali e ai singoli interessati.

3. L'ordine di servizio in caso di sciopero per prestazioni indispensabili nei servizi minimi essenziali si intende sempre e comunque per un orario individuale di lavoro al massimo corrispondente a quello normalmente svolto dal personale interessato per le medesime attività in una normale giornata lavorativa; in ogni caso la presenza in servizio non può essere ammessa oltre la stretta necessità per la quale si viene comandati.

4. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

E' fatta salva la possibilità che i dipendenti possano accordarsi tra loro per provvedere alla sostituzione dandone formale comunicazione.

Art. 6 - Pubblicazioni e comunicazioni

1. Qualora lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, l'amministrazione è tenuta a dare comunicazione, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi.

L'amministrazione deve, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata.

Analoga comunicazione viene effettuata nelle ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.

2. In occasione di ogni sciopero, l'amministrazione provvede a rendere pubblico tempestivamente, mediante pubblicazione sul relativo sito istituzionale, il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

Art. 7 – Norme finali e di rinvio

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146/1990.

2. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e all'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Tabella A

PRESTAZIONI INDISPENSABILI	CRITERI E MODALITÀ	CONTINGENTE
A. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		Da individuare nell'ambito delle strutture dedicate alla gestione degli studenti
a1) esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 22/10/2004 n. 270;	Trattasi dell'organizzazione di servizi atta a consentire lo svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione da parte del personale docente.	n.1 unità di personale per ciascuna sede di esame in presenza ovvero per ciascuna struttura di riferimento a distanza; potrebbe essere necessaria l'appartenenza ad un'area di inquadramento specifica nel caso in cui l'esame preveda l'uso di laboratori categoria: B-C-D-EP area: tutte escluso biblioteche
a2) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;	Ai sensi dell'art. 10 comma 8 dell'Accordo, qualora il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria coincida con una giornata di sciopero, lo stesso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.	n.1 unità amministrativa per ciascuna unità operativa dedicata alla gestione degli studenti n. 2 unità per esigenze tecnico-informatiche ovvero legate alla gestione degli spazi allestiti per la ricezione dell'utenza categoria: B-C-D-EP area: amministrativa, tecnica, servizi
a3) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione.	La consegna dei certificati deve essere garantita per il termine di scadenza previsto dalla vigente normativa. In caso di coincidenza dello sciopero con il giorno di scadenza, il personale indispensabile alla consegna dei certificati sarà individuato in relazione alle domande già presentate. La consegna dei certificati deve essere garantita nel giorno dello sciopero, in	n.1 unità per la consegna dei certificati, individuata tra le unità operative dedicate alla gestione degli studenti in relazione alle domande presentate categoria: B-C-D-EP area: amministrativa, tecnica, servizi

	caso di documentata urgenza e purché la richiesta sia pervenuta almeno un giorno prima.	
B. ASSISTENZA SANITARIA	Con riguardo al personale convenzionato con il S.S.N.	Da individuare nell'ambito delle strutture preposte all'erogazione di servizi di natura sanitaria
b1) Assistenza d'urgenza a. pronto soccorso, medico e chirurgico; b. rianimazione, terapia intensiva c. unità coronariche; d. assistenza ai grandi ustionati; e. emodialisi; f. prestazioni di ostetricia connesse ai parti; g. medicina neonatale; h. servizio ambulanze, compreso eliambulanze; i. servizio trasporti infermi. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.	Dovrà garantirsi la continuità delle prestazioni indispensabili relativamente ai servizi effettivamente attivati presso l'Ateneo.	Per l'assistenza sanitaria d'urgenza, devono essere mantenuti i contingenti di personale normalmente impiegati durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. categoria: B-C-D-EP area: sanitaria, tecnica, servizi
b2) Assistenza ordinaria a. servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; b. unità spinali; c. prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; d. assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; e. assistenza, anche domiciliare e in casa protetta, ad anziani,	Dovrà garantirsi la continuità delle prestazioni indispensabili relativamente ai servizi effettivamente attivati presso l'Ateneo.	Per l'assistenza ordinaria, i contingenti di personale debbono essere non inferiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. categoria: B-C-D-EP area: sanitaria, tecnica, servizi

portatori di handicap, persone non autosufficienti, ivi compresa l'igiene personale; f. nido e assistenza neonatale; g. attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.		
b3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo a. servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso; b. servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati; c. raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, secondo la legislazione vigente, e quando non procrastinabili; d. servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili; e. attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.	Dovrà garantirsi la continuità delle prestazioni indispensabili relativamente ai servizi effettivamente attivati presso l'Ateneo.	Secondo le specifiche sopra indicate per l'assistenza sanitaria d'urgenza o l'assistenza ordinaria categoria: B-C-D-EP area: tutte escluso biblioteche

C. SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEI LABORATORI E CURA DI ANIMALI E DI PIANTE		Da individuare nell'ambito delle strutture che si avvalgono di impianti, apparecchiature e laboratori, colture, animali e piante
c1) sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	Limitatamente ai casi di possibile danno alle persone o alle apparecchiature.	n. 1 addetto di qualifica coerente con le funzioni da espletare, per impianto e apparecchiatura interessata categoria: B-C-D-EP area: sanitaria, tecnica, servizi
c2) salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;	Limitatamente ai casi di possibile pregiudizio del risultato.	n. 1 addetto di qualifica coerente con le funzioni da espletare, per impianto e apparecchiatura interessata categoria: B-C-D-EP area: sanitaria, tecnica, servizi
c3) cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.	Premesso che la cura degli animali, delle piante e delle colture biologiche diviene di norma non rinviabile trascorse 48 ore dalla cessazione del servizio, nel caso in cui lo sciopero di una o più giornate fosse immediatamente precedente o successivo a giornata di riposo settimanale, sarà garantita la presenza in modo che l'assenza degli addetti non si protragga mai oltre 48 ore.	n. 1 addetto di qualifica coerente con le funzioni da espletare, per cura e coltura interessata categoria: B-C-D-EP area: sanitaria, tecnica, servizi
D. PROTEZIONE CIVILE, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO		Da individuare nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei rifiuti ovvero ad attività di supporto alla gestione delle emergenze
d1) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;	Dovranno essere garantite le operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti infettivi (categoria di pericolosità HP9) che richiedono lo smaltimento nei limiti di legge entro 5 giorni dalla produzione superiore ai 200 litri (art. 8 DPR 254/2003).	n. 1 addetto di qualifica coerente con le funzioni da espletare, per struttura interessata categoria: B-C-D-EP area: sanitaria, tecnica, servizi
d2) attività previste nei piani di protezione civile;	Non sono previste attività da dover	

	garantire con personale dell'Ateneo.	
d3) attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.	Le attività richieste all'Ateneo attengono la gestione dei servizi obitoriali e le osservazioni sismologiche.	n. 1 addetto di qualifica coerente con le funzioni da espletare, per attività interessata categoria: B-C-D-EP area: sanitaria, tecnica, servizi
E. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI		Da individuare nell'ambito delle strutture che operano sulle centrali termoidrauliche e sugli impianti tecnologici
e1) attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;	Trattasi di operazioni atte a consentire l'espletamento delle attività connesse alla funzionalità degli impianti.	n. 1 addetto di qualifica coerente con le funzioni da espletare, per ciascuna centrale e impianto categoria: B-C-D-EP area: tecnica, servizi
e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti.	In ogni caso il personale coinvolto nei turni di reperibilità e pronto intervento dovrà assicurare la reperibilità ed il pronto intervento anche in caso di sciopero.	n. 1 addetto di qualifica coerente con le funzioni da espletare, per ciascun impianto categoria: B-C-D-EP area: tecnica, servizi
F. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO		Da individuare nell'ambito delle strutture operanti sull'erogazione di assegni e indennità
f1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	Per le sole ipotesi in cui lo sciopero si protragga per un periodo di tempo tale da non permettere l'erogazione degli emolumenti, o si tratti dell'ultimo giorno utile per l'inserimento dei dati nel programma.	n. 1 addetto per ciascuna unità operativa preposta categoria: B-C-D-EP area: amministrativa, tecnica, servizi